

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto di fornitura si applicano le seguenti definizioni:

- "ARERA": Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina, tra gli altri, il settore elettrico e del gas naturale, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata in G.U. n. 270 del 18 novembre 1995 - Supplemento Ordinario n. 136;

- "Capacità Giornaliera": il quantitativo massimo di gas che il FORNITORE mette a disposizione presso il/i PDR del Cliente Industriale durante un Giorno Gas;

- "Chiusura del punto di fornitura/PDF per sospensione della fornitura per morosità": azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del PDF;

- "Cliente": è il soggetto identificato nella "Richiesta di Fornitura servizi energetici", che richiede la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale oggetto del presente contratto;

- "Cliente Consumatore": è la persona fisica o il Condominio che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

- "Cliente Industriale": è il Cliente che, con riferimento al gas, è titolare di almeno un Punto di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc; con riferimento all'energia elettrica, è titolare di almeno un Punto di prelievo allacciato in media o alta tensione;

- "Consumi effettivi": sono i consumi di energia elettrica e/o gas naturale attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;

- "Contratto": il presente Contratto è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dalla Richiesta di Fornitura, dalla Scheda Tecnica e dall'Offerta economica;

- "Contratto di dispacciamento": contratto stipulato con Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;

- "Contratto di Distribuzione": contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;

- "Corrispettivo CMOR": è il corrispettivo per la morosità relativa ad un precedente contratto di fornitura del Cliente che potrebbe essere addebitato nella bolletta del FORNITORE, su richiesta della precedente società di vendita del Cliente. Il FORNITORE, a sua volta, potrà richiedere con le stesse modalità il corrispettivo CMOR in caso di morosità relative al presente Contratto;

- "Distributore": è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione locale di energia elettrica e/o gas naturale, alla cui rete è connesso il punto di fornitura del Cliente;

- "Fornitura dei servizi energetici": è la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;

- "FORNITORE": Energie Ecologiche srl società autorizzata alla vendita di energia elettrica e gas dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- "Giorno Gas": periodo di 24 ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di ogni giorno e termine alle ore 06.00 del giorno successivo;

- "Gruppo di misura": è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura dell'energia elettrica e/o del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;

- "Interruzione dell'alimentazione della fornitura": azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del Cliente;

- "Offerta economica Mercato Libero" (di seguito denominata Offerta economica): allegata al presente contratto, contiene le condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;

- "Punto di riconsegna" (d'ora in poi "PDR"): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;

- "Punto di prelievo" (d'ora in poi "POD"): punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;

- "Punto di fornitura" (d'ora in avanti "PDF"): il PDR o il POD o entrambi a seconda che il Contratto abbia ad oggetto rispettivamente, la fornitura di gas o di energia elettrica o di entrambe;

- "Parti": FORNITORE ed il Cliente definiti congiuntamente;

- "Richiesta di Fornitura": allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo al FORNITORE l'attivazione della fornitura dei servizi energetici;

- "Scheda tecnica di fornitura" (d'ora in poi "Scheda Tecnica"): allegata al presente Contratto, contiene le informazioni necessarie per l'attivazione della/e fornitura/e;

- "Servizio Conciliazione": è l'organismo istituito da ARERA, come definito dall'art. 1 comma 1.1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA - Testo Integrato Conciliazione, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i.;

- "SI": è il Sistema Informativo Integrato di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 129 e s.m.i., pubblicata

- "Sito": il sito internet del FORNITORE visitabile all'indirizzo WWW.ENERGIECOLOGICHE.IT;

- "Subentro": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'attivazione di un PDF precedentemente disattivato;

- "Switch-in": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore al FORNITORE per il PDF oggetto del Contratto;

- "TERNA S.p.A.": è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale;

- "TIF": Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Delibera ARERA 463/2016/R/com e s.m.i.;

- "TIQV": Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 413/16/R/com e s.m.i.;

- "TIS": Testo Integrato Dispacciamento (Settlement), Allegato A della Delibera ARERA 107/09 e s.m.i.;

- "TIT": Testo Integrato Trasmissione e Distribuzione energia Elettrica, Allegato A della Delibera ARE-RA 654/2015 e s.m.i.;

- "TIV": Testo integrato servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, Allegato A della Delibera 301/12 e s.m.i.;

- "TIVG": Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.;

- "Uso Domestico": PDF relativo ad un cliente domestico così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il gas

- "Voltura": l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'intestazione della fornitura su un PDF già attivo senza interruzione nell'erogazione del servizio energetico.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas da parte del FORNITORE presso il PDF indicato dal Cliente nella Scheda Tecnica e gli eventuali servizi accessori. Il gas e/o l'energia elettrica forniti dal FORNITORE saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto, così come da questi richiesti, in relazione ai PDF indicati nella Scheda Tecnica. Il Cliente si impegna a comunicare al FORNITORE ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti.

2.2 Per l'esecuzione del Contratto il FORNITORE (o altro soggetto delegato dal FORNITORE) concluderà nell'interesse del Cliente stesso i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per la fornitura di energia elettrica, di trasporto e distribuzione per la fornitura di gas, con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. Tali servizi cesseranno alla data

di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.

ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA

3.1 Il FORNITORE ha facoltà di accettare o rifiutare la Richiesta di Fornitura presentata dal Cliente.

A tal fine, il FORNITORE verificherà, a titolo esemplificativo:

- il collegamento dei PDF indicati nella Scheda Tecnica alle reti di distribuzione locale;
- l'attivazione dei servizi di cui all'art. 2.2;
- l'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del FORNITORE. In caso di morosità pregresse sul PDF, il FORNITORE potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando database propri o pubblici, al fine di rilevare eventuali relazioni tra Cliente richiedente e precedenti intestatari del PDF. A seguito di tali verifiche, il FORNITORE potrà decidere di non accogliere la Richiesta di Fornitura;
- l'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check), anche svolto presso società specializzate esterne per il quale il Cliente autorizza sin da ora il trattamento dei propri dati personali;
- la condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della Richiesta di Fornitura del servizio;
- l'assenza di una richiesta di indennizzo CMOR da parte di un precedente fornitore;
- la condizione che il PDF non provenga dai servizi di ultima istanza;
- la condizione che il PDF sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso;
- la condizione che il PDF risulti accessibile per il Distributore;
- la condizione che il Distributore, ai sensi di quanto previsto dal TIMOE/TIMG, non comunichi che il Cliente sia stato oggetto di intervento di interruzione dell'alimentazione anche di un PDF diverso da quello per il quale si richiede la fornitura;
- in caso di richiesta di voltura/subentro, non sussista l'evidenza di una presunta responsabilità in solido del Cliente volturante/subentrante rispetto a morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura.

In caso di switch-in, qualora il FORNITORE decida di non dare esecuzione al Contratto, senza responsabilità per alcuna delle parti, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.2 Con riferimento alla fornitura di gas, il FORNITORE provvede, per i PDR oggetto del presente contratto, a richiedere al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Sezione III della Delibera ARERA ARG/gas 574/13 e s.m.i. (RODG); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni e riattivazioni. In seguito a sospensione per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore competente.

3.3 Se, dopo la Richiesta di Fornitura, i dati a disposizione del Distributore, relativi all'uso di uno o più PDF, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il FORNITORE farà riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente le spese di adeguamento, i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Distributore elettrico, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al Distributore. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il FORNITORE effettuerà un conguaglio, applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito il FORNITORE nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.

ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DURATA

4.1 Il Contratto si intende "sottoscritto" mediante una delle seguenti modalità: I) la firma del modulo cartaceo di Richiesta di Fornitura, II) la selezione dell'opzione che consente di formulare la Richiesta di Fornitura attraverso il Sito, III) la formulazione telefonica della Richiesta di Fornitura. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte del FORNITORE della Richiesta di Fornitura entro 45 giorni dalla sua sottoscrizione. In caso di formulazione a distanza (via telefono o via internet), il FORNITORE invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in formato elettronico/cartaceo all'indirizzo indicato dal Cliente. La Richiesta di Fornitura è irrevocabile ai sensi per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla data della sua sottoscrizione.

4.2 Il Cliente Consumatore, in caso di contratto stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali, ha facoltà di esercitare il c.d. diritto di ripensamento dal contratto (ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo) entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione dello stesso, senza oneri e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al FORNITORE mediante lettera raccomandata a/r, fax o e-mail ai recapiti indicati nella richiesta di fornitura, contenente una dichiarazione esplicita con almeno: nome e cognome del Cliente, numero del PDF, indirizzo di fornitura, data. Potrà a tal fine anche essere utilizzato l'apposito modello presente sul Sito o riportato nella nota informativa fornita con il presente Contratto. Ai fini del Codice del Consumo, rimane onere del Cliente dimostrare di avere correttamente esercitato il Diritto di Ripensamento.

4.3 L'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto avverrà solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Se il Cliente Consumatore richiede espressamente l'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per il ripensamento, potrà comunque esercitarlo successivamente alla conclusione del Contratto, ma in tal caso sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorso. Tale richiesta, infatti, può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.

4.4 Il contratto ha esecuzione con l'attivazione della somministrazione. La data di inizio somministrazione è indicata dal FORNITORE al Cliente nella Scheda Tecnica, nella sezione "Caratteristiche del punto di fornitura", tenendo conto dei seguenti termini: - il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento; - il termine per il diritto di recesso dal precedente venditore in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i.; - i termini previsti dalla normativa di settore in caso di richiesta di nuova attivazione o di switch-in nonché in caso di richiesta di voltura; - i termini previsti per l'attivazione dei servizi di cui all'art. 2.2.

4.5 Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Richiesta di Fornitura, il FORNITORE provvederà ad informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo.

4.6 In deroga a quanto previsto dall'articolo 4.1 nel caso in cui il Cliente risulti già Cliente del FORNITORE e compili la Richiesta di Fornitura al solo scopo di variare l'offerta contrattuale, il presente Contratto è da ritenersi concluso alla data di ricezione da parte del FORNITORE della Richiesta debitamente firmata dal Cliente.

4.7 Il contratto è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di entrambe le parti disciplinata dall' art. 5.

4.8 Resta inteso che in nessun caso il FORNITORE potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dell'impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO

5.1 Sia il Cliente che il FORNITORE potranno unilateralmente recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, tramite comunicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificare l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese nel caso di recesso del Cliente e di almeno 6 (sei) mesi nel caso di recesso del FORNITORE, fatte salve le eccezioni previste al successivo art. 5.3. Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di una delle Parti. Se il Cliente recede al fine di cessare la fornitura, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.

5.2 Se il Cliente recede dal Contratto al fine di cambiare fornitore, al FORNITORE dovrà pervenire comunicazione di recesso tramite il SII, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. In caso di switch-in, il Cliente con la conclusione del Contratto conferisce mandato con rappresentanza a titolo gratuito al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel e s.m.i., in caso di rifiuto di volta sul PDF, il FORNITORE potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso previsti.

5.3 Il Cliente Industriale, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, rinuncia ad esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare fornitore per l'intero periodo di validità dell'Offerta Economica; successivamente alla scadenza dell'Offerta Economica il Cliente Industriale che intende esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore, dovrà comunicarlo per iscritto al FORNITORE, con modalità tali da permettere di verificare l'avvenuta ricezione, con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del FORNITORE. Nel caso in cui il Cliente Industriale eserciti il recesso al fine di cambiare venditore senza rispettare il termine sopra indicato, il FORNITORE si riserva di applicare delle penali pari a: (i) per l'energia elettrica, 0,050€ per ogni kilowattora non ancora prelevato rispetto al volume di prelievo annuo stimato, definito nell'Offerta Economica, (ii) per il gas, 0,15 € per ogni metro cubo a 38,1 MJ/mc non ancora prelevato rispetto al volume di prelievo annuo stimato, definito nell'Offerta Economica.

Il Cliente Industriale, in alternativa a quanto previsto dall'art. 5.2, può comunicare la propria volontà di recedere direttamente al FORNITORE, il quale trasmetterà al SII la comunicazione di risoluzione contrattuale per recesso per cambio fornitore.

5.4 Il FORNITORE aderisce alla procedura volontaria di ripristino relativa ai casi di contratti contestati di cui alla Delibera ARERA n. 228/2017/R/com e s.m.i.

ART. 6 - GARANZIA DEI PAGAMENTI

6.1 Il FORNITORE, ha la facoltà di richiedere al Cliente, qualora il pagamento non avvenga a mezzo di domiciliazione bancaria o postale anche ai sensi dell'art. 1461 C.C., una somma a titolo di deposito cauzionale. Se il Contratto è per Uso Domestico, tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente: per il gas, nella Delibera n. 229/01 dell'ARERA e s.m.i. e per l'energia elettrica, nella Delibera n. 200/99 e s.m.i. Per gli altri usi invece, tale somma potrà essere al massimo pari a quattro mesi di fatturato medio stimato. L'ammontare del deposito cauzionale è comunque soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Per le forniture elettriche il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l'importo potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il FORNITORE, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l'importo necessario ad adeguare il deposito. Resta salvo quanto diversamente indicato nell'Offerta economica.

6.2 Il deposito cauzionale verrà addebitato in bolletta e restituito al momento della cessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale. In ogni caso il deposito cauzionale viene rimborsato dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.

6.3 La domiciliazione bancaria o postale, è considerata una forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Il FORNITORE potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura di domiciliazione bancaria o postale non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.

6.4 Per il Cliente Industriale, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, e salvo quanto previsto nell'Offerta Economica, il FORNITORE ha facoltà di richiedere la costituzione di apposita garanzia anche nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non inferiore ad un bimestre di fornitura, escutibile a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con rinuncia al beneficio del termine. La richiesta di fideiussione potrà essere fatta anche a Contratto già avviato.

6.5 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il FORNITORE potrà sempre richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione, integrazioni della garanzia, in qualsiasi forma essa sia stata prestata (deposito cauzionale o fideiussione), nel caso in cui il Cliente non paghi puntualmente le fatture e/o il suo stato economico o patrimoniale si sia sensibilmente deteriorato rispetto al momento dell'attivazione del Contratto. Tale importo potrà essere al massimo pari a 4 mesi di fatturato medio stimato e, (i) se trattasi di deposito cauzionale, dovrà essere versato dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura o, (ii) se trattasi di fideiussione la stessa dovrà essere aggiornata al diverso importo richiesto dal FORNITORE.

6.6 La mancata prestazione delle garanzie richieste dà al FORNITORE la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il Contratto. In caso di insolvenza, il FORNITORE potrà utilizzare la garanzia a copertura dei propri crediti e il Cliente non potrà riavere la fornitura se non l'avrà reintegrata.

ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE

7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, verranno applicate le condizioni economiche di fornitura dei servizi energetici previste nell'Offerta Economica scelta dal Cliente e indicata nella Scheda Tecnica. Nell'Offerta Economica sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. L'Offerta Economica prevale sulle Condizioni Generali di Contratto, ove discordanti.

7.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri tariffari di trasporto e distribuzione, e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e loro successive modifiche e/o integrazioni a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa. L'Offerta Economica scelta dal Cliente è valida per l'intera durata contrattuale o per la diversa durata nella stessa indicata. Il Cliente ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa Offerta Economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite e comunicate di volta in volta dal FORNITORE.

7.3 Al Cliente che sceglie di aderire ad una diversa offerta del mercato libero del FORNITORE entro dodici mesi dalla stipula del presente Contratto, potrà essere addebitato un contributo in quota fissa fino a un massimo di 20,00 €, più IVA di legge.

7.4 Nel caso in cui, tra i requisiti previsti dall'Offerta Economica, vi sia la fornitura

congiunta di energia elettrica e gas naturale e qualora durante il periodo di vigenza del Contratto il Cliente rinunci ad uno dei due servizi per qualsiasi motivo diverso dal cambio di FORNITORE, al restante servizio continueranno ad essere applicate le condizioni economiche previste dalla medesima Offerta; diversamente il FORNITORE si riserva comunque la facoltà di recedere dall'altro servizio oppure di proporre nuove condizioni economiche.

7.5 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni. Inoltre il Cliente riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo pari a 50,00 €, più IVA di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, rialimentazione, attivazione, voltura e subentro, variazione di potenza, preventivi ed esecuzione lavori, verifiche sul gruppo di misura, sigillo per morosità, etc. Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore.

7.6 Nei casi previsti dalla normativa fiscale sarà richiesto il pagamento dell'imposta di bollo sul nuovo Contratto.

7.7 Il FORNITORE ha la facoltà di prevedere, a seguito di specifica autorizzazione del Cliente, la riscossione tramite la bolletta dei corrispettivi ad essa o a terzi spettanti per eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente stesso.

7.8 Condizioni economiche per la fornitura di gas: a) Materia Prima: costo indicato nell'Offerta Economica alla voce "Prezzo Gas" riferito a un potere calorifico superiore pari a 0,0381 GJ/Smc;

b) Componente relativa alla commercializzazione della vendita a dettaglio il Cliente riconosce al FORNITORE componenti di costo calcolate ai sensi dell'art. 7 del TIVG. Componente CCR, Componente CPR, Componente GRAD, pari ai corrispettivi stabiliti dall'ARERA con la deliberazione 196/2013/R/GAS e s.m.i., validi per il primo trimestre 2016; c) Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas, se dovuto, calcolato ai sensi della d. 223/16; d) Oneri amministrativi per la fatturazione pari a 2,00 €/PDF/mese. Tali oneri possono essere ridotti a 1 €/mese in caso di pagamento a mezzo di domiciliazione bancaria o postale.

Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica: a) Materia Prima: costo indicato nell'Offerta Economica alla voce "Prezzo Energia"; b) Componente relativa alla commercializzazione e vendita: il Cliente riconosce al FORNITORE componenti di un valore equivalente alla PCV della tariffa amministrata ARERA; c) Oneri amministrativi per la fatturazione pari a 2,00 €/PDF/mese. Tali oneri possono essere ridotti ad 1 €/mese in caso di pagamento a mezzo di domiciliazione bancaria o postale; d) Energia reattiva: a copertura dei costi per prelievi di energia reattiva si applicano le componenti tariffarie di cui al TIT; e) Trasmissione, distribuzione, misura e oneri generali: a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura, il Cliente riconosce al FORNITORE le componenti tariffarie come definite nel TIT. Sono posti a carico del Cliente corrispettivi di valore equivalente a tutte le voci di maggiorazione e altri oneri che sarebbero posti a carico del Cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia con l'applicazione della relativa tariffa amministrata ARERA (solo a titolo esemplificativo si citano le componenti A, UC, PPE, costi per il servizio di aggregazione delle misure); f) Corrispettivi di Dispacciamento di cui alla delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i. e dati TIS;

7.9 Successivamente alla scadenza dell'Offerta economica in essere e sino all'entrata in vigore di una nuova Offerta Economica, al Cliente sarà applicato un corrispettivo relativo alla materia prima definito dalle seguenti formule di prezzo:

Per il gas: $P = TTFMAT + Spread \text{ [€/Smc]}$, dove:

- $TTFMAT$ è la media aritmetica delle quotazioni TTF Front Month relative al mese di fornitura, rileva- te ogni giorno lavorativo del mese precedente secondo l'Expiry Calendar pubblicato da "InterConti- nental Exchange — ICE". Le quotazioni, espresse in euro/MVh e convertite in euro/smc utilizzando un fattore di conversione pari a 0,0107, sono pubblicate dalla società InterContinental Exchange - ICE" nel report "TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load Futures" sotto la colonna "price"; e

- Spread è il valore della quota energetica, fissa e invariabile per tutto il periodo contrattuale, pari a 0,15 €/Smc.

I valori sopra riportati sono riferiti ad un potere calorifico superiore pari a 0,0381 GJ/Smc. Per l'energia elettrica: $P = PUNFI_t + Spread \text{ [€/kWh]}$, dove:

- $PUNFI_t$ è pari alla media aritmetica delle quotazioni mensili delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale ("PUN") pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org consultate nella fasce orarie previste dal TIV, nel mese di prelievo del Cliente "t"; e

- Spread è il valore della quota energetica, fissa e invariabile per tutto il periodo contrattuale, pari a 0,015 €/kWh.

Nel caso di contatore elettronico gestito monorario, i consumi saranno ripartiti sulle fasce orarie F1, F2, F3 in base al seguente profilo standard: 37% F1, 28% F2, 35% F3.

7.10 Per il gas, il FORNITORE mette a disposizione del Cliente Industriale la Capacità Giornaliera indicata nell'Offerta Economica. Durante il Giorno Gas, il Cliente Industriale si impegna a prelevare un quantitativo di gas non superiore alla Capacità Giornaliera conferita. La Capacità Giornaliera conferita non potrà essere ridotta. Il Cliente Industriale ha facoltà di richiedere al FORNITORE l'incremento della Capacità Giornaliera: in tal caso il FORNITORE, per conto del Cliente Industriale, richiederà alla competente società di trasporto l'incremento di Capacità Giornaliera presso il PDR del Cliente Industriale, ed i relativi maggiori costi saranno a carico del Cliente Industriale. Eventuali penali per superamento della Capacità Giornaliera sono a carico del Cliente Industriale. Nel caso di cessazione della fornitura prima della scadenza indicata nell'Offerta Economica, il FORNITORE addebiterà al Cliente Industriale il costo della Capacità Giornaliera conferita per il periodo intercorrente tra la data di cessazione della fornitura e la scadenza indicata nell'Offerta Economica.

ART. 8 - MODALITA' DI CALCOLO DEI CONSUMI

8.1 La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il PDF oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati al FORNITORE dai Distributori locali che hanno la responsabilità dell'attività di misura per l'energia elettrica o per il gas naturale.

8.2 Nel caso in cui il FORNITORE non disponga dei consumi in tempo utile al fine della fatturazione, la quantificazione dei consumi avverrà alternativamente: - sulla base dell'autolettura comunicata dal Cliente ove prevista dalla normativa di riferimento; - sulla base della stima dei consumi che il FORNITORE provvederà ad effettuare in base ai consumi storici del Cliente e alle caratteristiche della fornitura.

8.3 Relativamente al gas naturale, per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell'eventuale possibilità di comunicare l'autolettura al FORNITORE, rilasciando una nota informativa cartacea.